



STATUTO

ART.1

Costituzione

E' costituita, per volontà della Chiesa locale e ad essa istituzionalmente collegata, l'Associazione denominata "Centro di Solidarietà "S.Crispino" di Viterbo - Organizzazione di Volontariato, in forma abbreviata (Ce.I.S. "S.Crispino" di Viterbo - ODV) (d'ora innanzi l'Associazione) il cui spirito trova origine nel rispetto dei principi cristiani, che ispirano l'Associazione stessa, fondati sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

ART. 2

Denominazione, sede e durata

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs n.117/2017 (in seguito "CTS"), dal Codice civile e da ogni altra normativa applicabile.
L'Associazione indica nella denominazione sociale e in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV" nonché gli estremi di iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS)
La sede legale è stabilita nel Comune di Viterbo. Con delibera del Comitato Esecutivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
Il Comitato Esecutivo può istituire sedi secondarie e operative in Italia e all'estero.
L'Associazione ha durata indeterminata.

ART.3

Scopo e finalità

L'Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, offre aiuto alle persone in stato di disagio psichico, fisico, morale, sociale e familiare, in stato di dipendenza da sostanze, alcol, ludopatie e soggetti svantaggiati in genere.
L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale proponendo:
a) la promozione della persona umana, come finalità, specialmente del giovane in particolari difficoltà, per il recupero



[Handwritten signature]

Att. B/404



della sua dignità, libertà, pace, ed il suo reinserimento sociale anche attraverso la organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale e/o progetti specifici a ciò finalizzati;

b) l'assistenza morale come mezzo;

c) la solidarietà, come sostegno, da suscitarsi a tal fine tra cittadini, enti pubblici e privati, soprattutto fra i giovani e le famiglie.

ART.4

Attività

L'Associazione può svolgere le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali;
- assistenza socio-sanitaria;
- formazione professionale;
- agricoltura sociale;
- erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Le suddette attività dovranno essere svolte, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati con prestazioni personali, spontanee e gratuite.

L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e ad esse strumentali, secondo i criteri e nei limiti prescritti dalla legge, anche con specifico riferimento alle previsioni in materia di volontariato.

Al Comitato Esecutivo compete deliberarne la loro puntuale individuazione.

ART.5

Soci

Possono essere Soci dell'Associazione persone fisiche maggiori di età, Enti ed Associazioni che chiedono di aderirvi. L'Associazione presuppone l'esistenza di un numero minimo di almeno sette persone fisiche.



Se il numero dei Soci diviene inferiore a quello come sopra stabilito, esso deve essere integrato entro un anno, entro il quale l'Associazione è cancellata dal RUNTS se non formula richiesta di iscrizione in altra sezione del Registro medesimo.

I Soci si distinguono in:

- a) Soci Fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione ivi compresi i rappresentanti degli Enti proprietari del Patrimonio immobiliare conferito in uso all'Associazione: Diocesi e Seminario ;
 - b) Soci Ordinari: quelli che, mossi da spirito di solidarietà, aderiscono all'Associazione impegnandosi a prestare la propria attività in modo personale, spontaneo e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea dei Soci. Coloro che sostengono l'Associazione e si sono particolarmente distinti collaborando ai suoi scopi e alle sue finalità con azioni ed elargizioni di rilevante significato possono essere riconosciuti come "Sostenitori".
- Tale riconoscimento, che non comporta la qualifica di Socio, è attribuito dal Comitato Esecutivo e comunicato periodicamente all'Assemblea.

La qualità di Socio è intrasmissibile, è a tempo indeterminato e cessa per recesso, morte, estinzione (in caso di soggetti giuridici) o esclusione decisa dal Comitato Esecutivo per la mancata osservanza dello Statuto od altro grave motivo. Le quote associative non verranno in alcun caso rimborsate e nessun diritto possono vantare i Soci e i loro eredi sul patrimonio dell'Associazione, in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo.

ART.6

Diritti e obblighi dei Soci

Tutti i Soci hanno il diritto di:

- a) votare in Assemblea, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro Soci e in regola con il pagamento della quota associativa;
- b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento nonché di esaminare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione;
- c) eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i verbali delle deliberazioni assembleari.

I Soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dal Comitato Esecutivo notizie sullo



svolgimento degli affari sociali.

Tutti i Soci hanno il dovere di:

- a) **Rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;**
- b) **Versare la quota associativa annuale il cui importo è stabilito dall'Assemblea.**

ART.7

Ammissione dei Soci

Ha diritto di conseguire la qualità di Socio ogni soggetto che, dichiarando di condividere le finalità dell'Associazione, presenti domanda scritta al Comitato Esecutivo con l'impegno di osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti dell'Associazione.

I Soci sono ammessi con delibera del Comitato Esecutivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività svolte, comunicata all'interessato ed annotata nel libro Soci.

Le iscrizioni decorrono dal momento dell'accoglimento della domanda di ammissione.

In caso di rigetto della domanda, il Comitato Esecutivo comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola.

L'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci

ART.8

Entrate e patrimonio

L'Associazione attua le sue finalità mediante le seguenti risorse economiche:

- a) **quote versate dai Soci**
- b) **erogazioni liberali**
- c) **donazioni, eredità e legati;**
- d) **contributi, rette, concorsi spese, sussidi da parte dello Stato, delle Regioni e di Enti pubblici e privati italiani e stranieri;**
- e) **proventi di sottoscrizioni pubbliche, manifestazioni ed altre iniziative ed attività promosse nell'interesse dell'Associazione e da questa autorizzate;**
- f) **ogni altra entrata consentita dalla legge e compatibile con l'oggetto sociale tra cui rendite patrimoniali e proventi da attività diverse secondarie e strumentali.**



Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili e dal Fondo di dotazione. Tutto il patrimonio, esclusi i beni vincolati ad una particolare destinazione dal donatore o testatore, è disponibile per le spese di funzionamento, mantenimento ed investimento dell'Associazione.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria di interesse generale e di quelle, ove presenti, secondarie e ad essa strumentali, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, volontari, lavoratori e collaboratori, nonché componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART.9 Organi

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei Soci;**
- 2) Il Comitato Esecutivo;**
- 3) L'Organo di Controllo;**

Ai componenti degli organi sociali e per qualunque altra carica o funzione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, purché entro i limiti di legge.

Tale principio non si applica all'organo di controllo, in possesso dei requisiti di professionalità cui al codice civile, fatta salva la possibilità per l'interessato di rinunciare ai compensi e ai rimborsi spese.

ART. 10

Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese utilizzando il metodo collegiale ed in conformità del presente Statuto, obbligano tutti i sSoci.

Essa è costituita dai Soci Fondatori ed Ordinari. L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro sei



mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale a cura del Comitato Esecutivo ogni qualvolta lo ritenga necessario o opportuno oppure ne facciano richiesta almeno un decimo dei Soci o l'Organo di Controllo, ove nominato., L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione dietro avviso scritto da inviare a tutti i Soci aventi diritto al voto almeno otto giorni prima della data di convocazione.

ART.11

Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) formulare le direttive generali del programma dell'Associazione che viene definito e attuato dal Comitato Esecutivo;**
- b) eleggere i membri del Comitato Esecutivo tra i Soci e disporre la revoca;**
- c) nominare e revocare l'Organo di Controllo, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, in forma monocratica o collegiale;**
- d) nominare e revocare, quando previsto dalla legge ovvero qualora lo ritenga opportuno, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nei casi in cui questa funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo;**
- e) stabilire l'ammontare delle quote associative annuali dovute dai Soci;**
- f) approvare il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Sociale, quest'ultimo ove previsto per legge o redatto in via facoltativa;**
- g) deliberare su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno dal Comitato Esecutivo e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.**

L'Assemblea in sede straordinaria, ha i seguenti compiti

- (a) deliberare sulle modifiche allo Statuto;**
- (b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, e la nomina dei liquidatori, sulla sua trasformazione, fusione o scissione e sulla devoluzione del patrimonio;**
- (c) deliberare su ogni altro argomento proposto di carattere straordinario.**

ART.12

Convocazione

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica, o secondo ulteriori modalità telematiche ritenute adeguate ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, e deve contenere la data, l'ora, il luogo della convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso può anche indicare la data per la seconda convocazione, che non deve avere luogo nello stesso giorno della prima.

Quando all'ordine del giorno dell'Assemblea vi siano modifiche dello Statuto l'avviso deve contenere anche il nuovo testo proposto ed essere affisso e comunicato almeno quindici giorni prima della data stabilita per l'Assemblea in prima convocazione.

ART.13

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando vi partecipi almeno la metà più uno dei Soci in regola con le quote sociali.

In seconda convocazione, la cui adunanza non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima, se ordinaria è valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti ed aventi diritto; se straordinaria, è valida con la presenza di almeno un quarto dei soci.

Le riunioni assembleari possono essere tenute in audioconferenza o in audio-videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti e di deliberare con contestualità. Verificandosi questi requisiti il Comitato Esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano simultaneamente il presidente della riunione ed il segretario.

Hanno diritto di intervenire alle Assemblee tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale ed iscritti nel libro Soci da almeno tre mesi. Ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe alla stessa persona. Non sono ammesse deleghe per le Assemblee straordinarie relative a modifiche statutarie. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua assenza dal Vice Presidente. I verbali dell'Assemblea ordinaria sono redatti da un Segretario nominato dal Presidente, mentre quelli dell'Assemblea straordinaria sono redatti da un notaio. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

E' richiesto il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci per le modifiche dello Statuto, lo scioglimento





dell'Associazione e per le altre operazioni straordinarie nonché per la devoluzione del patrimonio.

ART.14

Composizione e competenze del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto a scelta dell'Assemblea ed è composto da sette membri di cui uno in rappresentanza della Diocesi ed uno in rappresentanza del Seminario. La nomina di questi ultimi è subordinata al gradimento non vincolante da parte della Chiesa locale. Partecipano alle riunioni, con potere consultivo, il Direttore dell'area terapeutica ed il Direttore dell'Area amministrativa, senza che ciò comporti il riconoscimento di alcuna carica associativa; .

Si applica l'art. 2382 c.c. circa le cause di ineleggibilità e decadenza.

Il Comitato Esecutivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o il presente statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea. In particolare:

- a) definisce e attua il programma dell'Associazione e prende tutte le iniziative che ritiene utili all'Associazione in aderenza agli scopi fissati dallo statuto;**
- b) nomina il Direttore dell'area terapeutica, ed il Direttore dell'area amministrativa nonché i responsabili delle strutture, operatori ed assistenti;**
- c) delibera con giudizio insindacabile, l'ammissione dei nuovi Soci nonché la decadenza da Socio motivandola;**
- d) individua e trasferisce all'interno del medesimo Comune la sede legale ed istituisce sedi secondarie e operative in Italia e all'estero;**
- e) sovrintende alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione avvalendosi del Direttore amministrativo, nonché alla conduzione ed evoluzione del programma terapeutico avvalendosi del Direttore terapeutico;**
- f) presenta all'Assemblea dei Soci il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Sociale, quest'ultimo ove redatto per legge o in via facoltativa;**
- g) si riunisce di regola almeno ogni quattro mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno, o sia richiesto dalla maggioranza dei membri ovvero ne sia fatta richiesta dall'Organo di controllo, ove nominato;**
- h) individua le attività diverse da quelle di interesse generale e ne documenta il carattere secondario e strumentale ai sensi di legge;**



- i) propone all'Assemblea eventuali modifiche allo statuto;
- l) nomina tra i suoi membri il Presidente, ed il Vice Presidente;
- m) attua le decisioni dell'Assemblea.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza. I verbali del Comitato Esecutivo sono redatti da un segretario nominato dal Presidente.

ART. 15

Durata e convocazione del Comitato Esecutivo

I membri del Comitato Esecutivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ogni membro del Comitato Esecutivo e l'Organo di controllo (ove nominato) dovrà essere invitato alle riunioni mediante avviso di convocazione spedito per posta elettronica almeno tre giorni prima. Solo in caso di urgenza potrà essere convocato con preavviso di almeno ventiquattro ore.

L'avviso dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Comitato Esecutivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e le riunioni sono presiedute dal Presidente, ovvero in sua assenza dal Vice Presidente o dal componente più anziano di età. Non è consentita la partecipazione per delega.

Esso delibera con la maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti, computando tra questi anche gli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'adunanza.

Alle riunioni può partecipare, senza diritto di voto, l'Organo di Controllo ove nominato.

Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Comitato Esecutivo si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Comitato Esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il

Segretario della seduta, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.





ART.16

Presidente

Il Presidente dell'Associazione:

- a) è eletto dal Comitato Esecutivo, di cui fa parte, tra i suoi membri;
 - b) presiede le assemblee ordinarie e straordinarie dei soci e il Comitato Esecutivo dell'Associazione;
 - c) rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e anche in giudizio ed ha la firma legale;
 - d) è responsabile con il Comitato Esecutivo dell'attuazione degli scopi statutari e dei programmi formulati dall'Associazione;
 - e) presenta annualmente nell'Assemblea dei soci il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Sociale, quest'ultimo ove previsto per legge o redatto in via facoltativa corredati da una relazione dell'Organo di controllo, ove nominato.
- Spettano al Presidente tutti i poteri per gli atti di ordinaria Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il Vice Presidente.
- Egli resta in carica per la medesima durata del Comitato Esecutivo ed è rieleggibile.

ART. 17

Organo di controllo

L'Organo di controllo:

- a) è composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea dei Soci, scelti anche tra persone estranee all'Associazione;
 - b) dura in carica tre anni e può essere riconfermato;
 - c) i componenti sono scelti preferibilmente tra i soci e almeno un membro effettivo deve essere iscritto al Registro dei Revisori legali. Si applicano in ogni caso gli artt. 2397 e 2399 del codice civile.
- Nel caso di organo monocratico, il soggetto incaricato della funzione deve essere iscritto al Registro dei Revisori legali.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con



riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita la revisione legale dei conti, se incaricato dall'Assemblea dei Soci nei casi previsti;
- esercita i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni sulle attività, le raccolte fondi, la destinazione del patrimonio e l'assenza dello scopo di lucro;
- attesta che il Bilancio sociale, ove previsto per legge o predisposto in via facoltativa, sia redatto in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

ART.18

Revisione legale

La revisione legale è svolta, nei casi previsti dalla legge, da un Revisore legale, o da una società di revisione oppure dall'Organo di Controllo, purché costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'incarico ha durata triennale ed è conferito dall'assemblea dei soci.

ART. 19

Direttore Amministrativo

Il Direttore Amministrativo è nominato dal Comitato Esecutivo.

Egli partecipa con funzioni consultive all'Assemblea dei Soci e alle riunioni del Comitato Esecutivo. E' responsabile della Direzione Amministrativa e Finanziaria dell'Associazione nonché degli organismi giuridici collaterali aventi collegamenti di carattere tecnico-finanziario con l'Associazione stessa. Nello svolgimento delle sue funzioni, egli si avvale della collaborazione del personale amministrativo il quale ne è gerarchicamente dipendente.

ART.20

Direttore area terapeutica

Il Direttore dell'area terapeutica è nominato dal Comitato Esecutivo. Egli partecipa con funzioni consultive



Alberto Ricci



all'Assemblea Generale ed alle riunioni del Comitato Esecutivo. Allo stesso è affidata la responsabilità dell'esecuzione del programma di Recupero per la cui realizzazione si avvale della collaborazione del personale delle strutture terapeutiche il quale ne è gerarchicamente dipendente.

ART.21

Esercizio sociale e Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale, entro il trenta giugno dell'esercizio successivo, il Comitato Esecutivo presenta per l'approvazione all'Assemblea dei soci il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Sociale; quest'ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge o è redatto in via facoltativa. Detti bilanci, dopo l'approvazione, devono essere pubblicati sul sito internet dell'Associazione.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico, gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

ART.22

Estinzione e Scioglimento

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa alla estinzione o scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei Soci in sede Straordinaria determinerà le modalità della liquidazione nominando, se richiesto, uno o più liquidatori stabilendone il compenso.

Essa delibera inoltre sulla devoluzione del patrimonio e di ogni disponibilità residua ad altro ETS di gradimento della Diocesi di Viterbo previo parere positivo dell'ufficio territorialmente competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore espresso secondo i criteri di cui all'art. 9 D.Lgs 117/2017.

I beni concessi in comodato o uso gratuito saranno riconsegnati ai soggetti titolari del diritto di proprietà.

ART. 23

Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico, in particolare al DLgs n. 117/2017 e s.m.i e, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

ART. 24

Entrata in vigore

Il presente statuto si compone di n. 24 articoli ed entra in vigore dalla data di approvazione dell'Assemblea straordinaria con delibera del.....

L'Assemblea conferisce al Presidente il mandato ad apportare ulteriori ed eventuali modifiche allo statuto che si renderanno necessarie ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

